



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, sezione 1^a civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:

- | | | | |
|----------|------------------|---|------------------|
| 1. dott. | Francesco Caso | - | Presidente |
| 2. dott. | Concetta Potito | - | Giudice relatore |
| 3. dott. | Marisa Attollino | - | Giudice |

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta nel ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2015 al numero 298, avente per oggetto modifica delle condizioni di separazione vertente

tra

Iannelli Nunzio, elettivamente domiciliato in Bari, alla via Piccinni n. 123, presso lo studio dell'avv. Rosa Felicini, da cui è rappresentato e difeso, come da mandato a margine dell'atto introduttivo del presente giudizio,

ricorrente

E

Castellano Anna Maria, elettivamente domiciliata in Casamassima, alla via Leopardi n. 3, presso lo studio legale dell'avv. Antonia Spinelli, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

resistente

Alla udienza del 15 dicembre 2015, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al relativo verbale, la causa è stata riservata per la decisione, sul parere reso dal Pubblico Ministero in data 20 gennaio 2016.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 710 c.p.c., depositato in data 26 gennaio 2015, Iannelli Nunzio premesso:

- di avere contratto matrimonio con Castellano Anna Maria e che dalla

TRIBUNALE DI BARI / SEZIONE 1^A CIVILE

- Pagina 2 di 6 -

loro unione è nato il figlio Joshua, in data 3 novembre 2002;

- che essi coniugi sono separati, con sentenza n. 563/13, con la quale è stato previsto l'affidamento del minore ad entrambi i genitori e la regolamentazione dei suoi rapporti, personali ed economici, con il figlio;
- che però la resistente frappone numerosi ostacoli al pieno svolgimento del suo rapporto personale con il figlio; da ultimo, in data 27 novembre 2014, la Castellano avrebbe anche utilizzato forza fisica nei confronti del figlio minore, che ha conseguentemente chiamato il padre per poter andare a vivere presso di lui;
- che le condizioni abitative in cui vive il minore sono negative, trattandosi, la abitazione, di un locale insalubre e poco adatto alla sua crescita;
- che il figlio gli ha riferito di essere stato spesso lasciato solo e di essere poco seguito nelle attività scolastiche e di avere più volte espresso la volontà di andare a vivere dal padre;
- che quindi vi sono motivi per ritenere non più idonea la resistente a fornire una adeguata educazione al figlio, anche per i comportamenti escludenti il padre dalla vita del minore;

tutto ciò premesso, ha chiesto di collocare il figlio presso di sé, regolamentando il diritto di visita materno.

Con decreto in data 16 febbraio 2015 il Presidente della I sezione civile ha fissato l'udienza di comparizione delle parti e indicato il termine della notifica alla resistente.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12 maggio 2015 Castellano Anna Maria, premesso:

- di avere sollecitato l'intervento del locale Tribunale per i minorenni già nel 2012 per alcune situazioni relative al percorso di crescita del minore;
- che nelle more veniva avviato il giudizio di separazione coniugale, nel quale venivano adottati i provvedimenti presidenziali e poi quelli definitivi;

TRIBUNALE DI BARI / SEZIONE 1^A CIVILE

- Pagina 3 di 6 -

- di non essersi mai posta in una condizione conflittuale nel giudizio innanzi al Tribunale per i minorenni ed anzi di aver sempre inteso risolvere nell'ottica della mediazione i conflitti di coppia;
- che nel giudizio innanzi al Tribunale minorile è stato emesso un provvedimento di affidamento del minore al servizio sociale di Casamassima perché gli fosse assicurata adeguata assistenza medica, di concerto con il servizio di neuropsichiatria infantile e perché si provvedesse, di concerto con il competente consultorio familiare, a svolgere attività di mediazione della conflittualità tra i genitori;
- di avere sempre rispettato le prescrizioni conseguenti alla decisione del Tribunale per i minorenni, a differenza del ricorrente che ha invece continuato a porre in essere comportamenti lesivi dell'interesse del minore;
- di svolgere attività lavorativa e di provvedere da sé alle esigenze del minore, stante il disinteresse del ricorrente;
- di avere trovato altra sistemazione abitativa, più adeguata alle esigenze del figlio;
- di essersi sempre occupata delle esigenze del figlio, morali e materiali;
- di avere subito episodi incresciosi ed in particolare di avere ascoltato una telefonata nella quale emergeva in modo evidente una attività di "plagio" del padre affinché il figlio dichiarasse di volere vivere con lui e dichiarasse circostanze sfavorevoli alla madre;
- di avere registrato questa telefonata;
- di essere stata conseguentemente contattata dal consultorio familiare in ordine ai fatti oggetto della telefonata;
- che frattanto continuano gli episodi nei quali il ricorrente scredita la sua figura, addirittura con il coinvolgimento del proprio genitore;
- di essere stata contattata dai pastori della propria religione, avvisati dal marito, per un episodio nel quale ella ha solo cercato di dare al figlio regole educative, senza utilizzare violenza, metodo da lei non condiviso (la resistente sostiene che invece il marito avrebbe dato una diversa versione dei fatti);



TRIBUNALE DI BARI / SEZIONE 1^A CIVILE

- Pagina 4 di 6 -

tutto ciò premesso, ha chiesto di rigettare le richieste avverse.

Alla udienza del 12 maggio 2015, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, la causa è stata riservata per la decisione, sul parere del Pubblico Ministero, in data 27 maggio 2015.

Con decreto in data 9 giugno 2015 il Tribunale ha disposto un approfondimento istruttorio, precisamente fissando l'ascolto del minore, del rappresentante del consultorio familiare e del servizio sociale di Casamassima.

L'ascolto del minore ha avuto luogo alla udienza del 7 settembre 2015, che è stata però rinviata, come anche la successiva del 29 settembre 2015, per l'assenza degli operatori sia del consultorio familiare che del servizio sociale di Casamassima, gli ascolti dei quali sono stati effettuati alla udienza del 13 ottobre 2015, nella quale peraltro si è disposta la rimessione delle parti alla udienza collegiale del 15 dicembre 2015.

Indi, a questa udienza le parti hanno precisato le conclusioni ed il Collegio ha riservato la decisione, sul parere del Pubblico Ministero in data 20 gennaio 2016.

Orbene, va premesso che alla udienza del 7 settembre 2015 è stata eccepita, dal ricorrente, la decadenza dalla "escussione del teste". L'eccezione va ovviamente respinta, essendo evidente che nel caso di specie, vertendosi in materia di volontaria giurisdizione, non si applicano le disposizioni relative alla escussione testi, ivi compresa quella relativa alla decadenza dalla prova. Passando all'esame del merito della vicenda, va considerato del tutto ultroneo disporre una consulenza tecnica di ufficio (come sollecitato dal Pubblico Ministero), essendo emersi numerosi elementi dalla istruttoria comunque svolta, sia in questo giudizio che in quello innanzi al Tribunale per i minorenni.

Ebbene, il dato fondamentale è quello delle dichiarazioni del minore, più che tredicenne e dotato di una sicura capacità di discernimento, sia in ragione della età che in ragione della capacità che ha mostrato nel corso dell'esame, ove si è appunto mostrato capace di esprimere valutazioni sulla sua vita e sulla sua esperienza.

E' quindi un dato di fatto che il minore mostra un vero e proprio disagio a

TRIBUNALE DI BARI / SEZIONE 1^A CIVILE

- Pagina 5 di 6 -

permanere presso la madre, circostanza che egli aveva iniziato a manifestare sin dal 13 marzo 2013 e che poi ha confermato in sede di ascolto in questo procedimento, arrivando anche ad esprimere emozioni intense, culminate nel pianto, allorquando ha dichiarato di vivere con la madre ma di preferire andare a vivere dal padre, giustificando anche il disagio nella permanenza presso la madre con il fatto di non ricevere da lei trattamenti adeguati.

Né può semplicisticamente affermarsi che queste dichiarazioni siano frutto di un "plagio" ad opera del padre, atteso che trattasi di contestazioni non basate su alcun concreto fondamento che, peraltro, non è stato rinvenuto nel corso dell'esame di Joshua, comunque più che tredicenne ed apparso ben sicuro delle proprie dichiarazioni.

Del resto, alcun elemento di segno contrario è emerso dalle indagini del servizio sociale e del consultorio familiare di Casamassima. E' emerso sì un miglioramento delle condizioni logistiche del minore ma, allo stesso tempo, la valutazione sulla incomunicabilità tra i genitori che, certamente, non lo aiuta a migliorare la sua condizione.

Alcuna incidenza ha poi la questione della maggiore collaborazione mostrata dalla resistente nei programmi di mediazione, rispetto al ricorrente: è evidente che, nel caso di specie, la questione della conflittualità genitoriale ha un peso soltanto limitato e circoscritto, posto che viene maggiormente in rilievo la questione del disagio del minore causato proprio dai comportamenti materni.

Ne consegue che Joshua, pur restando affidato ad entrambi i genitori, deve essere collocato presso la madre, prevedendo gli incontri tra i due, oltre che un assegno a carico della stessa per il mantenimento della prole (anche se non richiesto, è opportuno ribadire che quella che pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere i figli è norma imperativa che non può essere derogata dalle parti). L'importo va lasciato nella misura già determinata (tenuto conto del fatto che la resistente svolge una attività lavorativa e quindi è titolare di un proprio reddito).

Le spese del presente procedimento sono a carico della resistente, soccombente nello stesso.

P.Q.M.

TRIBUNALE DI BARI / SEZIONE 1^A CIVILE

- Pagina 6 di 6 -

pronunciando sulla domanda proposta da Iannelli Nunzio, con ricorso depositato in data 26 gennaio 2015, nei confronti di Castellano Anna Maria, così provvede, in modifica della sentenza di separazione coniugale n. 563/2013:

- 1) dispone che il minore Iannelli Joshua, pur restando affidato ad entrambi i genitori, sia collocato presso il padre;
- 2) dispone che il minore incontri la madre ogni mercoledì e sabato dalle ore 15,30 alle ore 20,00 e, a settimane alterne anche la domenica dalle ore 9,30 alle ore 20,00; nel corso delle vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio; nel corso delle vacanze pasquali ad anni alterni il giorno della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo dalle ore 09,30 alle ore 20,30; quindici giorni anche non consecutivi nel corso delle vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
- 3) fa comunque presente alle parti che la regolamentazione sub 2) è solo meramente indicativa e suscettibile di ampliamento, specie se si tenga conto che il minore sta per diventare quattordicenne e quindi nella condizione di incontrare la madre liberamente;
- 4) pone a carico di Castellano Anna Maria l'obbligo di versare a Iannelli Nunzio l'assegno mensile di euro 200,00, secondo le modalità in atto, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT, quale assegno di mantenimento per il figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie a sostenersi per il minore;
- 5) condanna Castellano Anna Maria al pagamento delle spese processuali sostenute da Iannelli Nunzio, che quantifica in euro 1.350,00 quali onorari di avvocato, oltre ad euro 98,00 per le spese, al rimborso forfettario delle spese ed IVA e CAP, se dovuti, come per legge.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1^a civile del Tribunale, il giorno 16 febbraio 2106.

IL GIUDICE ESTENSORE

CONCETTA POTITO



IL PRESIDENTE

FRANCESCO CASO

